
2 ▪ REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO, RISCHI E SOSTENIBILITÀ

1. INTRODUZIONE

1.1 Il presente Regolamento del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione il 24 aprile 2024, ai sensi dell'art. 19.4 dello Statuto e dell'art. 8.1 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione.

1.2 Nel presente Regolamento del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, salvo quando esplicitamente indicato diversamente, i termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato indicato nell'elenco delle definizioni allegato al presente documento (**Allegato 1**).

2. MISSION E VISION DEL COMITATO CONTROLLO, RISCHI E SOSTENIBILITÀ

Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità esamina il processo di rendicontazione finanziaria della Società, i sistemi di controllo interno e gestione dei rischi, il processo di revisione esterna, le tematiche di sostenibilità connesse all'esercizio dell'attività della Società e al dialogo con i suoi Stakeholder e i processi aziendali per il monitoraggio della conformità alle leggi e ai regolamenti e al suo codice etico, nonché altre questioni che possono essere tempo per tempo attribuite specificamente al Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità dal Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento dei suoi compiti, il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità prende in considerazione anche le conseguenze sociali, economiche, legali e di altro tipo delle attività del Gruppo per quanto riguarda (i) le controllate della Società e i fornitori e i dipendenti del Gruppo, (ii) gli interessi dei clienti del Gruppo, (iii) le comunità e la società in cui il Gruppo e i fornitori operano, (iv) l'ambiente locale e globale e (v) gli interessi a breve e a lungo termine del Gruppo.

3. COMPOSIZIONE DEL COMITATO CONTROLLO, RISCHI E SOSTENIBILITÀ

I membri del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e il suo presidente vengono nominati, e possono essere sostituiti in qualsiasi momento, dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità è composto da un minimo di tre (3) membri.



Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità è composto esclusivamente da Amministratori Non Esecutivi.

Più della metà dei membri del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, compreso il presidente di tale Comitato, devono essere indipendenti ai sensi delle disposizioni di best practice di cui all'art. 2.1.8 del Codice Olandese.

Essendo composto esclusivamente da Amministratori Non Esecutivi, in base alla Procedura per Operazioni con Parti Correlate della Società, il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità esercita anche il ruolo di Comitato OPC, come definito in tale procedura.

Se un membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità è o viene a conoscenza di circostanze che possono ragionevolmente compromettere o influenzare la sua indipendenza o la percezione della sua indipendenza, tale membro informerà prontamente il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità. Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità si consulterà quindi con il Consiglio di Amministrazione per stabilire se vi siano ragioni sufficienti per cui il membro in questione debba dimettersi dal Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità o porre fine alla sua funzione di membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità.

I candidati al Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità devono inoltre possedere:

- a) la disponibilità di tempo adeguata all'incarico;
- b) competenze professionali adeguate ai compiti del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità; e
- c) la capacità proporre attività di audit e di identificare rischi critici.

Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità non deve essere presieduto dal presidente del Consiglio di Amministrazione o da un ex Amministratore Esecutivo.

Il presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità agisce come portavoce del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, nonché come principale referente per il Consiglio di Amministrazione.

Almeno un (1) membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità deve avere competenze in materia di rendicontazione finanziaria o di revisione di bilancio, che devono essere valutate da parte del Consiglio di Amministrazione in sede di nomina. Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, nel suo complesso, deve avere competenze (che possono essere acquisite anche attraverso attività di induction e formazione) rilevanti per il settore in cui opera l'Azienda.

Una persona designata dal presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità funge da segretario del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità.

4. COMPITI E POTERI

4.1 Compiti e poteri generali

Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità prepara il processo decisionale degli Amministratori Non Esecutivi relativo alla supervisione della correttezza e della qualità della rendicontazione finanziaria e di sostenibilità della Società e all'efficacia dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi. Si concentra, inter alia, su:

- a) la supervisione del Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda:
 - (i) i rapporti con la funzione di Internal Audit, il Revisore Esterno e/o qualsiasi altro soggetto esterno coinvolto nell'audit della relazione di sostenibilità, nonché la conformità alle raccomandazioni e ai contenuti dei follow-up formulati da detti soggetti;

- (ii) le attività di finanziamento della Società;
 - (iii) la politica fiscale della Società; e
 - (iv) l'applicazione di tecnologie ICT da parte della Società, compreso il rischio di sicurezza informatica;
- b) il supporto al Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni e nelle decisioni relative a:
- (i) le tematiche di sostenibilità connesse all'esercizio dell'attività della Società e a dialogo con i suoi stakeholder;
 - (ii) l'approvazione dei Conti Annuali e dei conti semestrali, tenendo conto del Decreto olandese sulle informazioni non finanziarie (Besluit bekendmaking niet-financiële informatie) e dei suoi effetti sulla Società;
 - (iii) la preparazione e l'implementazione dei requisiti, inclusi i corretti sistemi di informazione e rendicontazione, derivanti dalla trasposizione nel diritto olandese della Direttiva (UE) 2022/2464 (Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità); e
 - (iv) gli sviluppi normativi della legislazione applicabile in materia di sostenibilità e il loro possibile impatto sulla Società e le misure richieste a quest'ultima, compresi i possibili sviluppi normativi futuri, come ad esempio la Direttiva sulla Due Diligence di Sostenibilità Aziendale;
- c) l'esame e la valutazione: (i) delle politiche e delle procedure di sostenibilità del Gruppo, assicurando che siano finalizzate alla creazione di valore sostenibile, a medio e lungo termine, per gli azionisti e gli Stakeholder; e (ii) dei target, degli obiettivi e dei conseguenti processi di sostenibilità unitamente alla rendicontazione di sostenibilità del Gruppo;
- d) il monitoraggio delle iniziative internazionali in ambito sostenibilità e della loro applicabilità al Gruppo, al fine di salvaguardare la reputazione internazionale di sostenibilità del Gruppo;
- e) l'informativa al Consiglio di Amministrazione sull'esito della revisione legale, compresa la spiegazione del modo in cui la revisione legale abbia contribuito alla correttezza dell'informativa finanziaria e la descrizione del ruolo del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità in tale processo;
- f) il monitoraggio del processo di rendicontazione finanziaria e la formulazione di proposte per garantire la correttezza del processo;
- g) il monitoraggio dell'efficacia del sistema interno di gestione, del sistema di internal audit e di gestione dei rischi in relazione alla rendicontazione finanziaria della Società;
- h) il monitoraggio della revisione legale dei Bilanci Annuali e in particolare del processo di tale revisione tenendo conto del riesame da parte dell'Autorità olandese per i mercati finanziari (AFM) ai sensi dell'art. 26, par. 6, del Regolamento (UE) 537/2014;
- i) la verifica e il monitoraggio dell'indipendenza del Revisore Esterno, di cui all'art. 1, par. 1, lettera f) della Legge sulla vigilanza delle imprese di revisione contabile (Wet toezicht accountantsorganisaties), o dell'impresa di revisione contabile di cui all'art. 1, par. 1, lettere a) e c) della Legge sulla vigilanza delle imprese di revisione contabile (Wet toezicht accountantsorganisaties), e in particolare della prestazione di altri servizi alla Società; e
- j) la determinazione della procedura di selezione del Revisore Esterno e l'identificazione delle attività di revisione legale da eseguire ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) 537/2014. L'attuale ruolo del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità nella selezione del Revisore Esterno è definito all'art. 5.2 del presente Regolamento.



Nello svolgimento dei loro compiti, i membri del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità possono richiedere assistenza o informazioni a uno o più consulenti o esperti nominati da tale Comitato, il cui compenso sarà concordato con il Consiglio di Amministrazione e sarà a carico della Società.

Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità è legittimato a esercitare i poteri che siano stati ad esso esplicitamente conferiti dal Consiglio di Amministrazione e non è mai legittimato a esercitare poteri superiori a quelli esercitabili dall'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità può essere chiamato a svolgere anche compiti non descritti nel presente Regolamento, qualora tali compiti siano stati tempo per tempo conferiti esplicitamente al Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità dal Consiglio di Amministrazione.

4.2 Funzione di internal audit

Per quanto riguarda la funzione di internal audit, il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità dovrà:

- a) formulare raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione sulla nomina e revoca del Chief Internal Audit Officer;
- b) esprimere annualmente un parere al Consiglio di Amministrazione sul modo in cui la funzione di internal audit adempie alle proprie responsabilità;
- c) essere coinvolto dalla funzione di internal audit nel processo di elaborazione del piano di audit della Società, nel quale dovrà essere prestata attenzione all'interazione con il Revisore Esterno;
- d) documentare le modalità in cui il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità viene informato dalla funzione di internal audit; e
- e) esaminare la relazione sui risultati dell'audit redatta dalla funzione di internal audit.

4.3 Responsabilità di gestione dei rischi

Insieme al Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità esamina periodicamente l'efficacia della progettazione e del funzionamento dei sistemi interni di gestione e controllo dei rischi adottati della Società. Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità riceverà il supporto della funzione di internal audit per l'esame delle relazioni ricevute.

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi deve identificare, analizzare e gestire, in ogni caso, i rischi strategici, operativi, di conformità e di rendicontazione associati alla strategia e alle attività della Società e delle sue partecipate, nonché le principali carenze dei sistemi interni di gestione e controllo dei rischi eventualmente rilevate in un dato esercizio, le modifiche significative apportate ai suddetti sistemi e i principali miglioramenti pianificati.

5. REVISORE ESTERNO

5.1 Compiti del Revisore Esterno

Per quanto riguarda la funzione di revisione esterna, il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità dovrà:

- a) riferire annualmente al Consiglio di Amministrazione in merito al funzionamento e agli sviluppi del rapporto con il Revisore Esterno;
- b) consigliare gli Amministratori Non Esecutivi in merito alla nomina, alla riconferma o alla revoca del Revisore Esterno e predisporre la selezione del Revisore Esterno;
- c) tenere in debita considerazione le osservazioni del Consiglio e degli Amministratori Non

- Esecutivi quando fornisce informative e consulenze sulle tematiche di cui ai precedenti punti a. e b.;
- d) presentare agli Amministratori Non Esecutivi una proposta di affidamento d'incarico al Revisore Esterno per la revisione legale dei Conti Annuali. Nel formulare i termini dell'incarico, si dovrà prestare attenzione al perimetro della revisione, alla materialità da applicare e alla remunerazione per la revisione;
 - e) esaminare con il Revisore Esterno il piano di revisione contabile e le conclusioni a cui il Revisore Esterno è giunto a seguito dell'attività di revisione contabile svolta;
 - f) esaminare annualmente con il Revisore Esterno: (i) il perimetro e la materialità del piano di revisione contabile, nonché i principali rischi di rendicontazione annuale identificati dal Revisore Esterno nell'esecuzione del piano di revisione contabile; e (ii) sulla base anche dei documenti da cui è stato sviluppato il piano di revisione contabile, i risultati e gli esiti della revisione Conti Annuali e i contenuti della management letter;
 - g) stabilire se e, in caso affermativo, come il Revisore Esterno debba essere coinvolto in merito al contenuto e alla pubblicazione di relazioni finanziarie della Società diverse dal bilancio annuale; e
 - h) incontrarsi con il Revisore Esterno tutte le volte che lo si ritenga necessario e almeno una volta all'anno senza la presenza degli Amministratori Esecutivi.

Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità si confronterà con il Revisore Esterno in merito alle informazioni incluse nella sua relazione. Tale relazione conterrà le tematiche che il Revisore Esterno desidera sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità è il principale referente per il Revisore Esterno qualora quest'ultimo identifichi delle irregolarità nelle rendicontazioni finanziarie e di sostenibilità della Società.

In caso di divergenze di opinione o disaccordi in merito all'attività di revisione contabile, sia il Revisore Esterno che gli Amministratori Esecutivi devono contattare il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità.

5.2 Procedura di selezione del Revisore Esterno

Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità formula una raccomandazione agli Amministratori Non Esecutivi in merito alla nomina del Revisore Esterno. In caso di nomina del Revisore Esterno, salvo quando riguarda il rinnovo di un incarico precedente, il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità è tenuto a presentare una raccomandazione motivata che contenga quanto meno due alternative di conferimento. Tale raccomandazione, preparata a seguito di una procedura di selezione obbligatoria disposta dalla Società sotto la responsabilità del Comitato stesso, dovrà esprimere una preferenza debitamente giustificata per una delle due alternative.

Il Revisore Esterno viene nominato dall'Assemblea degli Azionisti. Agli Amministratori Non Esecutivi compete sia l'indicazione all'Assemblea degli Azionisti di un candidato per tale incarico sia la facoltà di raccomandare la sostituzione del Revisore Esterno. La proposta di nomina del Revisore Esterno deve includere sia la raccomandazione sia la preferenza espressa dal Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità. Se la proposta si discosta dalla preferenza espressa dal Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, tale proposta dovrà contenere i motivi per i quali si propone di non seguire la raccomandazione fornita dal Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità. Tuttavia è necessario che il Revisore Esterno raccomandato dagli Amministratori Non Esecutivi abbia preso parte alla procedura di selezione di cui al presente articolo 5.2.

Salvo quando riguarda il rinnovo di un incarico di revisione, la raccomandazione del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità deve essere preparata a seguito di una procedura di selezione disposta dalla Società, conformemente ai seguenti criteri:



- a) la Società è libera di invitare qualsiasi revisore legale o impresa di revisione contabile a presentare proposte per la prestazione di servizi di revisione legale dei conti, a condizione che venga rispettato il periodo di interruzione (cooling-off) di cui all'art. 17(3) del Regolamento (UE) 537/2014 e che l'organizzazione del processo di gara d'appalto non precluda, in alcun modo, la partecipazione alla procedura di selezione da parte di imprese che hanno ricevuto, nell'anno solare precedente, un importo inferiore al 15% dei corrispettivi totali per attività di revisione da parte di enti di interesse pubblico in Olanda;
- b) la Società predispone i documenti di gara destinati ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile invitati. I suddetti documenti di gara devono consentire ai destinatari di comprendere l'attività dell'ente sottoposto a revisione e il tipo di revisione legale dei conti da effettuare. I documenti di gara devono contenere criteri di selezione trasparenti e non discriminatori che dovranno essere utilizzati dall'ente sottoposto a revisione per valutare le proposte avanzate dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile;
- c) la Società è libera di determinare la procedura di selezione e può trattare direttamente con gli offerenti interessati nel corso della procedura;
- d) laddove l'AFM richieda società di revisione contabile di conformarsi a taluni standard di qualità, tali standard dovranno essere inclusi nei documenti di gara;
- e) la Società valuta le proposte avanzate dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile basandosi sui criteri di selezione definiti nei documenti di gara. La Società prepara una relazione sulle conclusioni della procedura di selezione, che deve essere convalidata dal Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità. La Società e il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità devono prendere in considerazione i risultati o le conclusioni di eventuali relazioni relative alle ispezioni condotte sul revisore legale o sull'impresa di revisione contabile candidati, ai sensi dell'art. 26, par. 8, del Regolamento (UE) 537/2014 e pubblicate dall'AFM ai sensi dell'art. 28, lettera d) del Regolamento (UE) 537/2014; e
- f) su richiesta, la Società dovrà essere in grado di dimostrare all'AFM che la procedura di selezione è stata condotta in modo corretto.

6. RIUNIONI E PROCESSO DECISIONALE DEL COMITATO CONTROLLO, RISCHI E SOSTENIBILITÀ

6.1 Disposizioni generali

Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità si riunisce con la frequenza ritenuta necessaria per il corretto funzionamento del Comitato e comunque almeno quattro (4) volte all'anno.

Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità si riunirà con il Revisore Esterno tutte le volte che lo riterrà necessario, e almeno una volta all'anno senza la presenza degli Amministratori Esecutivi (in conformità all'articolo 5.1 h).

Le riunioni del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità sono convocate per iscritto da o per conto del Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, eventualmente con l'assistenza di un segretario nominato dal Comitato stesso. Salvo casi urgenti, da stabilirsi da parte del presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, l'ordine del giorno della riunione sarà inviato ai membri del Comitato almeno tre (3) giorni di calendario prima della riunione. Se possibile, per i singoli punti all'ordine del giorno dovranno essere allegate una spiegazione scritta e/o altra documentazione correlata per ciascun punto in esso contenuto.

Ogni membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità ha il diritto di chiedere l'inserimento di un punto all'ordine del giorno di una riunione del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità.

Le riunioni del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità si tengono generalmente presso gli uffici della Società, ma possono svolgersi anche altrove. Le riunioni del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità possono svolgersi con l'ausilio di mezzi di comunicazione elettronici, a condizione che tutti i partecipanti possano vedersi e/o sentirsi simultaneamente.

Le riunioni del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità sono presiedute dal presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità. In caso di assenza del presidente a una riunione, fungerà da presidente il membro presente con maggiore anzianità di servizio nel Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità.

Il Chief Administration & Financial Officer, il Chief Internal Audit Officer e il Revisore Esterno devono partecipare alle riunioni del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, a meno di diversa determinazione del Comitato. Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità decide se e, in caso affermativo, quando il Presidente Esecutivo o l'Amministratore Delegato possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato.

Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e il presidente di tale Comitato hanno facoltà di invitare esponenti, esperti indipendenti o consulenti esterni della Società e delle sue controllate o altri soggetti a presenziare a una riunione del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità.

L'ammissione alle riunioni del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità di persone diverse dai membri del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, dal segretario nominato dal Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e dalle persone invitate è decisa dal presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità.

Ogni membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità può esprimere un (1) voto in una riunione in cui siano presenti almeno due (2) membri del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità.

I membri del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità si adopereranno affinché le delibere siano adottate il più possibile all'unanimità. Nei casi in cui non sia raggiunta l'unanimità, tutte le delibere del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità di voti, il voto del presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità è decisivo.

Se il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità non è in grado di adottare una delibera a causa di un conflitto di interessi (come descritto nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione) di tutti i membri del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, la delibera in questione sarà deferita al Consiglio di Amministrazione.

Se un membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità è sovente assente durante le riunioni del Comitato, il presidente del Comitato ne discuterà con tale membro. Se il presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità è sovente assente durante le riunioni, gli altri membri ne discuteranno con il presidente del Comitato. La relazione degli Amministratori Non Esecutivi riporta il tasso di assenza di ciascun membro alle riunioni del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità.

Dopo la riunione, il segretario invia la bozza del verbale della riunione a tutti i partecipanti affinché gli stessi possano formulare eventuali commenti e osservazioni, che saranno raccolti dal segretario. Il testo definitivo del verbale è approvato dal Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità in una riunione successiva ed è firmato per attestazione dal presidente del Comitato e dal segretario della riunione.



6.2 Informativa al Consiglio di Amministrazione

Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità riferirà al Consiglio di Amministrazione in merito alle delibere assunte e ai risultati delle proprie attività almeno ogni sei (6) mesi. Tale relazione deve includere almeno le seguenti informazioni:

- a) le metodologie utilizzate per la valutazione dell'efficacia della progettazione e del funzionamento dei sistemi interni di gestione del rischio e di controllo della Società;
- b) i metodi utilizzati per valutare l'efficacia dei processi di revisione interna ed esterna della Società;
- c) gli aspetti significativi relativi alla rendicontazione finanziaria e di sostenibilità della Società; e
- d) la metodologia con cui sono stati analizzati e rappresentati i rischi e le incertezze significativi a cui si fa riferimento nella relazione predisposta per il Consiglio di Amministrazione insieme a una descrizione dei risultati più significativi rilevati dal Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità.

Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità redige per gli Amministratori Non Esecutivi una relazione che illustra le deliberazioni assunte e i risultati delle attività del Comitato, corredata da un resoconto sulle modalità con cui il Comitato ha svolto i propri compiti nel corso dell'esercizio. La suddetta relazione deve riportare la composizione del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, il numero di riunioni effettuate e i principali argomenti discussi durante le riunioni.

Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità informa il Consiglio di Amministrazione dell'esito della revisione legale dei Conti Annuali, compresa una spiegazione del modo in cui la revisione legale ha contribuito all'integrità della rendicontazione finanziaria e del ruolo del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità in tale processo.

7. VARIE

Il presente Regolamento del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento, restando inteso che eventuali modifiche di natura non sostanziale, necessarie per ottemperare a leggi o regolamenti, possono essere approvate dal Presidente Esecutivo e dal Lead Non-Executive Director, i quali riferiranno di tali modifiche agli altri Amministratori in occasione della successiva riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità può occasionalmente decidere di non ottemperare a e non osservare il presente Regolamento del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, fermo il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.

Il presente Regolamento del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità integra le disposizioni che regolano il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità previste dalla legge olandese, da altre normative olandesi o dell'UE applicabili, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione. In caso di conflitto tra il presente Regolamento del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e la legge olandese, lo Statuto o il Regolamento del Consiglio di Amministrazione, prevarranno questi ultimi. Laddove il presente Regolamento del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità sia coerente con lo Statuto o con il Regolamento del Consiglio di Amministrazione, ma non sia conforme alla legge olandese, prevarranno le disposizioni della legge olandese.

Qualora una o più disposizioni del presente Regolamento del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità siano o diventino nulle, ciò non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni. Il Consiglio di Amministrazione può sostituire le disposizioni nulle del presente Regolamento del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità con disposizioni valide il cui effetto, in considerazione del contenuto e dello scopo del presente Regolamento, sia per quanto possibile simile a quello delle disposizioni nulle.

Il presente Regolamento del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità è disciplinato dalla legislazione olandese. I tribunali di Amsterdam (Olanda) hanno giurisdizione esclusiva per risolvere qualsiasi controversia derivante da o in connessione al presente Regolamento del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità (compresa qualsiasi controversia relativa all'esistenza, alla validità o alla cessazione del presente Regolamento).

ALLEGATO 1- ELENCO DELLE DEFINIZIONI

Nel presente Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, i seguenti termini hanno il significato riportato di seguito:

AFM	Autorità olandese per i mercati finanziari (Stichting Autoriteit Financiële Markten)
Conti Annuali	i conti annuali della Società, come previsto dall'articolo 2:101 del Codice Civile Olandese
Statuto	lo statuto (statuten) della Società, come di volta in volta modificato
Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità (Comitato)	il Comitato controllo, rischi e sostenibilità interno al Consiglio di Amministrazione, che esercita la funzione di audit committee, come previsto dal Codice olandese
Regolamento del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità	il presente regolamento del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, compreso il relativo allegato, come di volta in volta modificato
Consiglio di Amministrazione	il consiglio di amministrazione (bestuur) della Società
Regolamento del Consiglio di Amministrazione	il regolamento del Consiglio di Amministrazione, compresi i relativi allegati che ne fanno parte, come di volta in volta modificato
Amministratore Delegato	l'Amministratore Esecutivo designato come amministratore delegato dal Consiglio di Amministrazione in conformità con lo Statuto
Chief Administration & Financial Officer	il senior manager nominato dal Consiglio di Amministrazione come responsabile amministrativo e finanziario
Chief Internal Audit Officer	il senior manager nominato come internal auditor senior dal Consiglio di Amministrazione in conformità con il Codice Civile Olandese
Società	Brembo N.V.
DCC	il Codice Civile Olandese (Burgerlijk Wetboek)



Direttiva UE 2022/2464	Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il Regolamento (UE) 537/2014, la Direttiva 2004/109/CE, la Direttiva 2006/43/CE e la Direttiva 2013/34/UE, in materia di rendicontazione di sostenibilità aziendale (Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità aziendale)
Codice Olandese	il Codice di corporate governance olandese del 20 dicembre 2022, come di volta in volta modificato
Presidente Esecutivo	l'amministratore esecutivo designato come presidente esecutivo dal Consiglio di Amministrazione in conformità con lo Statuto
Amministratore Esecutivo	un membro del Consiglio di Amministrazione nominato Amministratore Esecutivo in conformità con lo Statuto
Revisore Esterno	un esperto contabile iscritto all'albo (registeraccountant) o un altro esperto di cui all'art. 2:393, par. 1, DCC o un'organizzazione in cui tali esperti lavorano insieme
Assemblea degli Azionisti	l'assemblea generale (algemene vergadering) della Società, ovvero l'organo aziendale della Società composto dagli azionisti e da tutti gli altri soggetti con diritto di voto o l'assemblea in cui si riuniscono gli azionisti e tutti gli altri soggetti legittimati a partecipare a tale assemblea
Gruppo	la Società e le sue controllate
Lead Non-Executive Director	l'Amministratore Non Esecutivo designato come Lead Non-Executive Director dal Consiglio di Amministrazione in conformità con lo Statuto
Amministratore Non Esecutivo	un membro del Consiglio di Amministrazione nominato come amministratore non esecutivo in conformità con lo Statuto
Regolamento UE 537/2014	Regolamento (UE) 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2009/509/CE della Commissione
Procedura per operazioni con parti correlate scritto e per iscritto	la procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate adottata della Società un messaggio trasmesso per lettera, via e-mail o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica, a condizione che il messaggio o il documento in questione sia leggibile e riproducibile, salvo quando la Legge olandese o lo Statuto sociale dispongano diversamente